

NOVITÀ IN ARRIVO PER I PROFESSIONISTI

LEGGE DI STABILITÀ 2015

Nuove norme su spese di vitto e alloggio, Irap e regime dei minimi.

a cura della
Direzione Studi

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI

La Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), formata da un unico articolo e ben 735 commi, contiene diverse novità di interesse per i professionisti e i loro enti di previdenza.

Vediamo quali sono le novità entrate in vigore dal 1° gennaio di quest'anno.

Secondo le nuove disposizioni, diversamente dal passato, le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Le nuove regole, quindi, non attribuiscono carattere di compensi in

natura alle prestazioni e somministrazioni, quando queste siano sostenute direttamente dal committente.

In tal modo, i valori corrispondenti alle prestazioni e somministrazioni acquistate dal committente, di cui il professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione, non rilevano né come compensi in natura, né come spese per la produzione del reddito.

I professionisti, quindi, da un lato non devono più riaddebitare in fattura tali spese al committente, dall'altro non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Per il committente, invece, la deducibilità del costo sostenuto per il servizio alberghiero non è più subordinata alla ricezione della parcella del professionista ed è soggetta alle regole ordinariamente applicabili alle rispettive categorie reddituali.

Le spese di viaggio restano regolamentate dalla precedente normativa.

IRAP

Di grande interesse per i Medici Veterinari il **comma 21**, che introduce nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti un credito d'imposta Irap, pari al 10% dell'imposta lorda determinata secondo le norme generali (tra l'altro sono state abolite le riduzioni precedentemente previste).

Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Sono numerosi, infatti, i Medici Veterinari, in particolare i giovani, che lavorano per più strutture (senza quindi avvalersi di dipendenti), ma anche i titolari di struttura che si avvalgono solo della collaborazione "a chiamata" di colleghi liberi professionisti.



LAVORO

Il **comma 118** (che fa da contrappeso al 21), riconosce ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (escluso l'apprendistato) effettuate dall'1/1/2015 al 31/12/2015 ed in presenza di determinati requisiti del lavoratore da assumere, l'esonero dal versamento dei contributi (esclusi quelli Inail), per un periodo non superiore ai 36 mesi e nei limiti di un importo massimo di 8.060 Euro su base annua.

Per molti professionisti potrebbe essere l'occasione, ad esempio, per l'assunzione di personale di front office, sempre più indispensabile nelle strutture, ancorché piccole.

REGIME DEI MINIMI

I **commi da 54 a 89** istituiscono il regime dei "nuovi minimi" (che viene applicato di default alle nuove partite Iva dall'1/1/2015, mentre le altre hanno la facoltà di aderirvi, sempre rispettando i limiti di reddito) alzando l'aliquota forfettaria dovuta al 15% (dal precedente 5%).

Il nuovo regime, diversamente dal precedente che aveva una durata massima di 5 anni, non ha limiti temporali.

Cambiano anche i tetti di reddito (prima 30.000 Euro l'anno) che ora dipendono dal codice Ateco (15.000 Euro per le attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie).

Occorre tener presente che nel nuovo regime dei minimi il reddito non viene più calcolato sulla differenza tra ricavi e costi, ma forfettariamente, ossia, applicando un coefficiente di redditività sul reddito complessivo, che per i professionisti è del 78%, con la sola possibilità di deduzione dei contributi previdenziali versati nell'anno di imposta. Sul reddito così calcolato si applica l'aliquota del 15% per Irpef, addizionali regionali e comunali e

Irapp.

Il comma 54 riconosce la possibilità di accedere a tale regime anche a chi percepisce redditi misti, purché quelli conseguiti nell'attività d'impresa siano prevalenti a quelli da dipendente.

TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

I **commi da 91 a 95** introducono a favore degli enti di previdenza obbligatoria del 509 e del 103 un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive sui rendimenti applicate nella misura del 26% (aliquota così elevata per il 2015, dall'articolo 3 del Dl 66/2014) e l'ammontare di tali ritenute ed imposte sostitutive computate nella misura del 20%. La condizione è che le Casse investano, fino ad un tetto massimo di compensazione di 80 milioni di Euro, in at-

tività di carattere finanziario a medio lungo termine che dovranno essere individuate con decreto del Mef.

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E CREDITO D'IMPOSTA ENTI NON COMMERCIALI

Il **comma 655** innalza dal 5% al 77,74% la quota imponibile ai fini Ires degli utili percepiti dagli enti non commerciali e quindi anche dalle Casse di previdenza dei professionisti.

Di conseguenza, la tassazione effettiva sui dividendi sale ora dall'1,38 al 21,38%, ovvero il 27,5 del 77,74%.

Il **successivo comma 656**, al fine di compensare la retroattività della norma al 2014, introduce un credito d'imposta pari alla maggiore Ires dovuta (esclusivamente per il periodo d'imposta 2014) da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2016. ■

Lo scorso 14 gennaio, rispondendo a un Question Time (le interrogazioni a risposta immediata) che chiedeva "Quali concrete ed urgenti iniziative e misure intendesse intraprendere il Governo al fine di agevolare i rapporti dei lavoratori autonomi con le pubbliche amministrazioni, migliorarne i regimi previdenziali e assistenziali e, più genericamente, garantirne la tutela anche con riferimento alla necessità di eliminare le criticità frutto del regime fiscale introdotto dalla Legge 190/14", il Ministro del Lavoro Poletti ha dichiarato che "il Governo, com'è già stato pubblicamente dichiarato dal Presidente del Consiglio, ha deciso di intervenire rapidamente attraverso l'adozione di un testo correttivo.

In questo ambito, per quanto concerne l'impatto fiscale, sarà il competente Ministero dell'economia e delle finanze a predisporre le opportune modifiche.

Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, di tutela, di stretta competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, confermo il mio impegno ad adottare i necessari interventi e posso anticipare la mia intenzione d'incontrare, nei prossimi giorni, le associazioni che rappresentano le figure professionali interessate da questo provvedimento, per analizzare la situazione e raccogliergli le opinioni e le indicazioni che ci consentano di superare i profili critici che sono emersi.

Quindi siamo intenzionati ad intervenire immediatamente a modificare la situazione che si è determinata in un senso diverso da quello che il Governo avrebbe voluto."

Si attendono, secondo i rumors più recenti, interventi entro la fine di gennaio sul nuovo regime dei minimi e sull'aliquota contributiva dovuta alla Gestione Separata Inps dai lavoratori autonomi non iscritti ad una cassa previdenziale privatizzata, che la Legge di Stabilità 2015 ha aumentato al 38%.

Naturalmente, daremo conto di ogni novità dalle pagine di 30giorni e dal nostro sito (www.enpav.it).